

(N. 1595)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **NEGRONI** ed **ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1956

Compensi ai presidenti di Commissioni di esami di maturità artistica.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, concernente la misura dei compensi ai componenti delle Commissioni di esami negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, non stabilisce a quale grado gerarchico debba essere commisurata l'indennità di missione da corrispondere, quando compete, ai presidenti delle Commissioni di esami di maturità artistica.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, relativo alle indennità di esami per i Commissari delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, stabilisce, invece, all'articolo 4, che ai presidenti delle Commissioni di esami di Stato compete « un trattamento in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado VI tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole ».

Allo stato attuale della vigente legislazione, pertanto, i presidenti delle Commissioni di maturità artistica percepiscono l'indennità di missione in base al grado gerarchico che essi rivestono e che può anche essere inferiore al VI.

Appare quindi evidente ed ingiustificata la disparità che si verifica tra il trattamento dei presidenti di Commissioni di maturità artistica e quello dei presidenti di Commissioni di maturità e abilitazione in altri ordini di scuole.

Nei decorsi anni scolastici si è ripetutamente verificato il caso di presidenti di Commissioni di maturità artistica che rivestivano nell'Amministrazione un grado inferiore al VI ed ai quali è stato di conseguenza usato un trattamento di missione di gran lunga inferiore non solo a quello dei presidenti delle Commissioni di maturità di altri ordini di scuole ma, spesso, anche a quello di altri membri della stessa Commissione da essi presieduta.

Per eliminare la lamentata disparità di trattamento si è ritenuto opportuno presentare l'unito disegno di legge.

Il lieve onere finanziario non richiede alcuna variazione di bilancio, potendosi provvedere coi fondi stabiliti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, come è specificato all'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattamento di missione ai presidenti delle Commissioni di esami di maturità artistica, quando compete, è stabilito in misura pari a quello spettante ai funzionari di grado VI, tranne che agli aventi diritto non spetti, in relazione al grado gerarchico rivestito, un trattamento più favorevole.

Tale trattamento ha la medesima decorrenza di quello previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo 215 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.